

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1940-A)

## TESTO PROPOSTO DALLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO) \*

PER IL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1975

Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 1975, n. 19, concernente la variazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sugli apparecchi di accensione

### DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 1975, n. 19, concernente la variazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sugli apparecchi di accensione

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 20 febbraio 1975, n. 19, concernente la variazione delle aliquote di imposta di fabbricazione degli apparecchi di accensione.

### DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 1975, n. 19, concernente la variazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sugli apparecchi di accensione

*Articolo unico.*

Il decreto-legge 20 febbraio 1975, n. 19, concernente la variazione delle aliquote di imposta di fabbricazione degli apparecchi di accensione, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, lettera *b*), le parole: « da lire 400 a lire 800 », sono sostituite con le altre: « da lire 400 a lire 500 »;

all'articolo 1, lettera *e*), le parole: « da lire 150 a lire 250 » sono sostituite con le altre: « da lire 150 a lire 200 ».

\* Autorizzata, il 5 marzo 1975, a riferire oralmente all'Assemblea.

*Decreto-legge 20 febbraio 1975, n. 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 21 febbraio 1975.*

## TESTO DEL DECRETO-LEGGE

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo della Costituzione;

Visto il decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito con modificazioni nella legge 18 giugno 1971, n. 376;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare le attuali aliquote di imposta di fabbricazione previste per gli apparecchi di accensione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

## DECRETA:

## Art. 1.

Le aliquote di imposta di fabbricazione per gli apparecchi di accensione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, e del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, citati nelle premesse, sono variate come segue:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| a) per ogni accendisigari per autovetture   | da L. 300 a L. 600   |
| b) per ogni apparecchio di accensione non riutilizzabile dopo l'esaurimento del combustibile immessovi all'atto della fabbricazione . . . | da L. 400 a L. 800   |
| c) per ogni altro apparecchio di accensione non compreso nelle categorie di cui alle precedenti lettere a) e b) . . . . .                 | da L. 800 a L. 1.500 |
| d) per ogni parte o pezzo di ricambio principale di apparecchi di accensione . . .  | da L. 100 a L. 150   |
| e) per ogni accendigas per uso domestico  | da L. 150 a L. 250   |
| f) per ogni accendigas per uso domestico comunque incorporato o annesso a fornelli e forni a gas per uso di cucina . . . . .              | da L. 600 a L. 1.000 |

## Art. 2.

I distributori all'ingrosso dei prodotti di cui al precedente articolo 1, devono provvedere, entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a denunziare al competente

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI  
PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*Identico:*

- a) *identica;*
- b) per ogni apparecchio di accensione non riutilizzabile dopo l'esaurimento del combustibile immessovi all'atto della fabbricazione . . . da L. 400 a L. 500
- c) *identica;*
- d) *identica;*
- e) per ogni accendigas per uso domestico da L. 150 a L. 200
- f) *identica.*

Art. 2.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, il quantitativo di apparecchi di accensione e relative parti o pezzi di ricambio principali ovvero di accendigas giacenti, alla data stessa, nei propri magazzini.

L'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, ricevuta la denuncia di cui al precedente comma, procede alla liquidazione della differenza di imposta dovuta ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, ed alla notificazione alle ditte interessate, dandone comunicazione alla Direzione generale dei monopoli. Le ditte provvedono, non oltre trenta giorni da tale notificazione, al pagamento della differenza di imposta dovuta in modo virtuale, mediante versamento al Deposito generi di monopolio di Roma.

Per l'omissione della denuncia di cui al presente articolo, si applica la pena pecuniaria da lire 10.000 a lire 100.000. La stessa pena si applica per il caso di inesatta o tardiva denuncia.

### Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1975.

LEONE

MORO — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla  
Commissione*)

Art. 3.

*Identico.*